

CIRCOLARE N. 26 DEL 6 AGOSTO 2015

IMPOSIZIONE DIRETTA

Le modifiche al prelievo fiscale sui redditi da attività finanziaria

ABSTRACT

La circolare commenta le misure introdotte dalla legge di stabilità 2015 sul trattamento dei rendimenti dei fondi pensione, della rivalutazione del TFR, delle polizze vita e dei dividendi degli enti non commerciali.

L'occasione è fornita dalla recente pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015) con cui è stata data attuazione ad un particolare aspetto del nuovo regime dei fondi pensione: quello concernente l'attribuzione di un credito di imposta per i fondi che investono in *"attività a carattere finanziario a medio e lungo termine"*.

La circolare sottolinea come tutte le misure introdotte si caratterizzino per un evidente inasprimento del prelievo fiscale sui redditi in questione ed evidenzia alcune incongruenze del nuovo regime, soprattutto per quanto riguarda i dividendi degli enti non commerciali.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi: 91-94; 621-625; 655-659;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015;

Circolare dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2015, n. 2/E.

INDICE

1. Premessa	p. 4
2. L'aumento del prelievo fiscale sui rendimenti netti maturati dalle forme pensionistiche complementari	p. 4
2.1. L'aliquota dell'imposta sostitutiva	p. 6
2.2. Il credito di imposta a favore dei fondi pensione (e delle casse di previdenza) che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine	p.12
3. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del TFR	p.16
4. Le modifiche alla tassazione dei capitali percepiti in caso morte	p.17
5. La riduzione della quota di esclusione da IRES dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali	p.20
5.1. I dividendi percepiti nell'esercizio di impresa	p.25
5.2. Decorrenza	p.26

1. Premessa

Il trattamento fiscale dei redditi da attività finanziarie ha subito, sotto diversi profili, un notevole inasprimento per effetto della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (di seguito, legge di stabilità 2015 ¹), le cui disposizioni hanno colpito, in particolare, i rendimenti dei fondi pensione, la rivalutazione del TFR, le polizze vita e i dividendi percepiti dagli enti non commerciali.

Per quel che riguarda specificamente i fondi pensione, l'aumento del prelievo fiscale sui loro rendimenti netti è stato accompagnato dalla previsione di un credito d'imposta, di natura compensativa, a favore di quei fondi che investano *"in attività a carattere finanziario a medio o a lungo termine"*; attività la cui concreta individuazione è stata affidata, dalla norma primaria, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, datato 19 giugno 2015, ha trovato finalmente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015. Con questo provvedimento, dunque, si è definita la nuova disciplina fiscale complessivamente applicabile ai fondi pensione; cogliamo pertanto l'occasione per commentare, brevemente, tale regime e, per completezza di trattazione, riassumiamo altresì le ricordate disposizioni della legge di stabilità 2015 che hanno riguardato, sotto altri profili, il prelievo fiscale sui redditi da attività finanziaria.

2. L'aumento del prelievo fiscale sui rendimenti netti maturati dalle forme pensionistiche complementari

La riforma fiscale dei fondi pensione operata con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è stata, come noto, confermata nella sua impostazione dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha tuttavia notevolmente attenuato, a partire dal 2007, la tassazione delle prestazioni accumulate da tale anno in poi.

Questa disciplina, così come rivisitata dal citato decreto n. 252 del 2005, garantiva, in particolare, al risparmiatore che aderisse ad uno degli strumenti di previdenza complementare – quali i fondi pensione chiusi e aperti, oltre che i piani pensionistici individuali (i cosiddetti PIP) – una serie di benefici fiscali:

¹ Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 29 dicembre 2014.

a) la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi versati alle forme di previdenza complementare entro il limite di 5.164,57 euro annui (cfr.: art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR);

b) la tassazione agevolata, con imposta sostitutiva originariamente fissata all'11 per cento², dei rendimenti maturati dalle gestioni delle forme di previdenza complementare nella cosiddetta fase di accumulo attraverso l'investimento finanziario dei contributi versati dagli iscritti (cfr.: art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005);

c) la tassazione agevolata con l'aliquota del 15 per cento sulle prestazioni, in forma di rendita o di capitale, erogate agli iscritti³, con la previsione di un'ulteriore riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali per ogni anno di permanenza nella forma di previdenza complementare eccedente il quindicesimo anno, fino a una riduzione massima di 6 punti percentuali, e dunque, a un'aliquota minima del 9 per cento.

Il nostro ordinamento ha, pertanto, strutturato la tassazione dei fondi pensione su un modello c.d. ETT (esenzione-tassazione-tassazione); su un modello, cioè, che prevede la deducibilità, ai fini IRPEF, delle contribuzioni al fondo (nel ricordato limite dei 5.164,57 euro annui); la (pur contenuta) tassazione dei rendimenti maturati dal fondo nella c.d. fase di accumulo e l'ulteriore tassazione ad aliquota ridotta delle prestazioni erogate dal fondo pensione^{4 5}.

² Cfr.: citato decreto legislativo n. 47 del 2000.

³ Ricordiamo che la base imponibile di tali prestazioni è determinata in applicazione delle disposizioni degli artt. 50 e 52 del TUIR: il citato art. 50 inserisce tali somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e il successivo art. 52 ne determina l'importo tassabile per rinvio agli artt. 11 e 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedendo cioè che esse siano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

⁴ Ricordiamo che all'interno dell'Unione europea il più diffuso modello di tassazione dei fondi pensione è, invece, il modello c.d. EET, che prevede l'esenzione fiscale sia nella fase di costituzione che nella fase di gestione (prevede, cioè, l'esenzione [*rectius*, la sospensione della tassazione] dei contributi versati e dei rendimenti annualmente maturati nel fondo pensione) e circoscrive la tassazione alla sola fase dell'erogazione, cioè tassa le prestazioni erogate comprensive dei rendimenti *medio tempore* maturati.

⁵ Per completezza, rammentiamo che nel nostro regime l'eventuale rendimento negativo rilevato nel periodo è scomputato dal rendimento degli anni successivi. Ricordiamo altresì che, nella fase di accumulo, il fondo pensione non è assoggettato a ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine; sui proventi di OICR italiani e lussemburghesi storici; sui proventi di OICR esteri "armonizzati" o non armonizzati ma vigilati di cui all'art. 10-ter, commi 1, 2 e 5, della legge n. 77 del 1983; sui dividendi relativi ad azioni italiane ed estere, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta. Il fondo pensione non è sottoposto neanche a imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni pubbliche e private disciplinati dall'art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 239 del 1996; tutti questi proventi sono inclusi nel risultato di gestione del fondo pensione, maturato alla fine di ciascun periodo di imposta, e assoggettati all'imposta sostitutiva prevista per il fondo pensione.

Nel corso del 2014, i vantaggi fiscali assicurati al sistema della previdenza complementare erano già stati ridotti per effetto dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che – limitatamente al periodo di imposta 2014 – aveva disposto l'aumento di mezzo punto percentuale (dall'11 all'11,5 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione maturato dai fondi in ciascun periodo di imposta.

A distanza di pochi mesi, sulla tassazione dei rendimenti maturati annualmente dal fondo durante la c.d. fase di accumulo è intervenuto anche il comma 621 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 per prevedere, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un ulteriore e ben più consistente innalzamento dell'aliquota di tassazione di tali rendimenti dall'11,5 al 20 per cento (mentre, come vedremo in dettaglio più avanti, resta assoggettata al 12,5 per cento la componente di rendimento legata ai titoli di Stato ed equiparati). Tale più onerosa aliquota, combinandosi con la previsione della tassazione annuale dei rendimenti conseguiti dal fondo sulla base del criterio della maturazione, penalizza il pilastro della previdenza complementare rispetto al regime fiscale accordato agli OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, i quali – come si ricorderà – sono passati dal 1° luglio 2011 alla tassazione sul realizzato.

2.1. L'aliquota dell'imposta sostitutiva

Il generico richiamo operato, dal citato comma 621 dell'articolo unico della legge di stabilità, all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 lascia intendere che l'aumento colpisce tutte le forme pensionistiche complementari per le quali opera il prelievo fiscale in fase di accumulo previsto dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 252 – compresi i c.d. PIP attuabili attraverso la stipula di appositi contratti di assicurazione sulla vita a norma dell'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 del 2005 ⁶ – a prescindere dalla tipologia di

Fanno eccezione al ricordato regime le ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente, prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte: in particolare, ricorda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 13 febbraio 2015, i fondi pensione subiscono le ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e sui proventi degli OICR esteri di cui all'art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione, nonché sui proventi dei titoli atipici di cui agli artt. 5 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 5460. Ovviamente questo regime comporta l'esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte dal concorso alla formazione del risultato di gestione del fondo.

⁶ Anche queste forme di previdenza sono soggette all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, pur se con specifiche regole di determinazione

gestione che le caratterizzi (finanziaria, assicurativa o mista). La nuova aliquota non riguarda, invece, come chiarito dall'Agenzia nella circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015, il patrimonio immobiliare direttamente detenuto, alla data del 28 aprile 1993, dai fondi pensione che si trovano nel regime di cui all'art. 17, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005: tale patrimonio resta, infatti, soggetto ad un'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, aumentata all'1,5 per cento per la parte riferita agli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione⁷.

Con la citata circolare n. 2/E del 2015, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'aumento dell'aliquota sui rendimenti maturati dal fondo interessa anche i fondi pensione di natura negoziale cui aderiscono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale precisazione si è resa necessaria, posto che la previdenza complementare nel settore del pubblico impiego si caratterizza per la presenza di particolari meccanismi di funzionamento; e, proprio in considerazione di queste peculiarità, uno dei fondi della previdenza integrativa del pubblico impiego aveva proposto interpello all'Agenzia delle entrate ritenendo di poter proseguire ad applicare l'aliquota dell'11 per cento sui rendimenti maturati.

I fondi pensione del comparto in questione sono, in particolare, tuttora disciplinati dal decreto legislativo n. 124 del 1993, con disposizioni specifiche per quanto attiene alle anticipazioni, ai riscatti, alla portabilità della posizione individuale e a vari aspetti fiscali (la contribuzione è deducibile fino ad un importo pari al minore tra 5.164,57 euro, il 12 per cento del reddito complessivo e il doppio del TFR versato ai fondi pensione; le prestazioni sono tassate in forma progressiva nel caso della rendita e sono soggette a tassazione separata per la quota capitale). Nonostante tale peculiarità, la citata circolare n. 2/E dell'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicabilità, ai fondi pensione del pubblico impiego, della nuova aliquota del 20 per cento, ritenendo che ciò non si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n.

della base imponibile in relazione al valore attuale della rendita in corso di costituzione.

⁷ L'aumento di aliquota dell'imposta sostitutiva non incide, inoltre, sulle forme pensionistiche prive di posizioni individuali per i singoli iscritti, i cui rendimenti finanziari netti non sono soggetti a tassazione in fase di accumulo (cfr.: circolare dell'Agenzia delle entrate n. 78/E del 6 agosto 2001). In tal senso si esprime la circolare n. 5 del 2014 del Consorzio Studi e Ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo, p. 12, nella quale si afferma che l'aumento dell'imposizione sui rendimenti dei fondi pensione riguarda *"tutti i fondi pensione presso i quali gli iscritti sono registrati con annotazione della rispettiva "posizione individuale", che esprime il montante dei contributi versati e dei rendimenti finanziari accumulati, al netto di eventuali prestazioni "parziali" già erogate dallo stesso montante. Solo queste forme pensionistiche subiscono l'aumento in questione, mentre resta ferma l'imposizione prevista per i fondi pensione che, in via transitoria, possono ancora investire il patrimonio in beni e diritti immobiliari. Del pari, non sono interessati dall'aumento i fondi pensione privi di "posizioni individuali" degli iscritti, per i quali i rendimenti che si accumulano si tradurranno in materia imponibile se e quando saranno erogati in forma di prestazione pensionistica in maniera indistinta rispetto alla componente contributiva"*.

252 del 2005 (che esclude dalla disciplina di tale decreto i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non i fondi negoziali cui gli stessi aderiscono). In particolare, secondo la prospettazione dell'Agenzia, restano soggetti alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 124 del 1993 i contributi versati ai predetti fondi dai dipendenti pubblici e le prestazioni pensionistiche erogate a tali soggetti; mentre il risultato maturato annualmente dai medesimi fondi rientra nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 252 del 2005 e, conseguentemente, è assoggettato a imposizione con la nuova aliquota del 20 per cento.

Risultano, in definitiva, penalizzati dall'intervento operato con la legge di stabilità tutti i soggetti che abbiano in passato sottoscritto forme pensionistiche complementari, benché verosimilmente la scelta di tale tipologia di investimento sia stata all'epoca attuata proprio per fruire, oltre che della deduzione dei contributi versati (pur se nel suddetto limite di 5.164,57 euro annui), anche delle più favorevoli aliquote sui rendimenti al tempo previste; e l'effetto di tale intervento sarà tanto più evidente sulle prestazioni che saranno erogate agli iscritti/risparmiatori quanto più essi sono oggi lontani dal momento in cui acquisiranno la pensione ⁸.

Come anticipato, anche a seguito dell'aumento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti prodotti dagli investimenti operati dalle forme pensionistiche complementari resta comunque invariata l'applicazione, in capo al fondo, della più ridotta aliquota di tassazione (12,5 per cento) vigente per le rendite derivanti dai titoli di Stato italiani ed esteri (di Stati UE o SEE *white list*) di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dei titoli ad essi equiparati emessi da enti territoriali esteri UE o SEE *white list* (cfr.: circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 2/E del 2015, par. 3.1): a tale previsione è dedicata la disposizione di coordinamento inserita nel comma 622 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015.

In effetti, dato che i rendimenti di tali titoli, anche a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 66 del 2014 hanno continuato a godere dell'aliquota ridotta del 12,5 per cento, non volendosene penalizzare la detenzione indiretta (attuata, nella fattispecie, per il tramite della forma pensionistica integrativa) rispetto all'ipotesi di investimento diretto, il legislatore ha opportunamente previsto che qualora detti titoli

⁸ Deve considerarsi che, a differenza dei depositi bancari, dei fondi comuni e dell'investimento in titoli azionari e obbligazionari, le forme previdenziali consentono all'iscritto di incassare la prestazione previdenziale solo al ricorrere di determinate condizioni (vd. art. 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005); sicché tali soggetti non possono modificare la propria strategia di investimento costituita dalla partecipazione al fondo pensione – che è necessariamente di lungo periodo – in funzione delle intervenute modifiche fiscali.

siano compresi nelle gestioni dei fondi pensione, i relativi rendimenti continuino a beneficiare di un trattamento fiscale agevolato, analogo a quello cui si avrebbe diritto in ipotesi di possesso diretto.

Per realizzare questa finalità, si è fatto ricorso a un particolare meccanismo tecnico: il comma 622 dell'articolo unico della legge di stabilità ha disposto, al riguardo, che i redditi – positivi e negativi – dei predetti titoli concorrano a formare la base imponibile cui si applica l'imposta sostitutiva con la nuova aliquota del 20 per cento *"in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo"*.

I proventi dei predetti titoli concorrono, dunque, a formare la base imponibile cui si applica la nuova aliquota del 20 per cento in ragione del rapporto tra l'aliquota agevolata del 12,5 per cento – tuttora prevista dalle vigenti disposizioni per la tassazione dei suddetti titoli – e l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva (oggi pari al 20 per cento): ne consegue che tali proventi concorrono a formare il risultato maturato di gestione nella misura del 62,50 per cento del relativo ammontare, con l'effetto di assicurarne, in questo modo, il mantenimento della tassazione effettiva al 12,5 per cento del loro importo complessivo⁹. Lo stesso trattamento è previsto per i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi come sottostante i predetti titoli pubblici ed equiparati.

⁹ La disposizione in commento ha suscitato talune perplessità nella stampa specializzata: più in particolare, non risultava chiaro se, nel caso i cui i titoli pubblici fossero compresi in quote di OICVM o in attivi assicurativi a loro volta compresi negli attivi della gestione di un fondo pensione, dovessero o meno applicarsi le disposizioni (compreso il metodo c.d. forfettario patrimoniale) dettate dal decreto ministeriale 13 dicembre 2011 per l'individuazione della quota di rendimento ascrivibile ai predetti titoli. Il dubbio si poneva dal momento che il ricordato decreto regola fattispecie di possesso indiretto "di primo livello" (riferendosi a titoli pubblici detenuti per il tramite di una quota di OICVM o di una polizza assicurativa), mentre nel caso dei fondi pensione potrebbe prospettarsi una detenzione indiretta di "secondo livello", posto che tali titoli verrebbero ad essere detenuti per il tramite della gestione di un fondo pensione nel cui ambito è ulteriormente detenuta la quota dell'OICVM o il contratto assicurativo. Sul punto la citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E ha chiarito (cfr.: par. 3.1) che, pur in assenza di esplicite disposizioni sul trattamento dei redditi dei titoli del debito pubblico nel caso di investimento effettuato dai fondi pensione tramite la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e contratti di assicurazione, che investono in tali titoli, *"esigenze di coordinamento normativo impongono di tener conto del regime di tassazione degli investimenti "indiretti" in titoli del debito pubblico"*. Prosegue la circolare ricordando che *"al fine di garantire la tassazione dei redditi dei titoli pubblici nella misura del 12,50 per cento, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai predetti titoli pubblici. Analoga disposizione è prevista con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione i cui redditi di capitale sono anch'essi determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici. Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che, anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione per il tramite di OICR e contratti di assicurazione, possa essere mantenuto il livello impositivo dei redditi derivanti da tali investimenti nella misura del 12,50 per cento"*.

Il successivo comma 624 ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 – e dunque il generale incremento al 20 per cento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti dei fondi pensione ¹⁰ – debbano applicarsi dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, Il secondo periodo del medesimo comma 624 ha disposto, con una formulazione che lascia adito a qualche perplessità, che in deroga all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) – il quale vieta, in linea di principio, la retroattività delle norme tributarie – anche l'imposta sostitutiva "complessivamente dovuta" per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 debba essere determinata con la nuova aliquota del 20 per cento, anche se la base imponibile, quantificata come prescritto dal comma 622, *"è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014"*.

Questo particolare meccanismo di determinazione della base imponibile mira, in concreto, a garantire il mantenimento dell'applicazione dell'aliquota dell'11,50 per cento nei confronti delle posizioni individuali già definite e liquidate nel corso del 2014 (e assoggettate alla minore aliquota *pro tempore* vigente); più precisamente, a fare in modo che l'incremento di tassazione non incida sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso dello stesso 2014.

La finalità del meccanismo delineato dal legislatore è, peraltro, duplice: scongiurare la necessità di procedere ad un conguaglio *ex post* delle posizioni già definite e riferibili agli iscritti usciti dal fondo pensione nel corso del 2014 (posizioni liquidate con l'applicazione dell'aliquota dell'11,5 per cento *pro tempore* vigente)¹¹ e, al contempo, evitare che i soggetti rimasti iscritti nel medesimo fondo scontino, di fatto, la maggiore aliquota successivamente introdotta e non applicata sui partecipanti usciti nel corso del 2014: sotto questo profilo si comprende il motivo per cui la relazione di accompagnamento parli più propriamente di un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta¹².

¹⁰ Ferma restando, come abbiamo segnalato, la permanente vigenza dell'aliquota del 12,5 per cento sui rendimenti riferibili ai titoli di Stato italiano ed esteri (di Stati UE o SEE *white list*) di cui al DM 4 settembre 1996 e dei titoli ad essi equiparati emessi da enti territoriali esteri UE o SEE *white list*.

¹¹ Cfr.: Covip, circolare 9 gennaio 2015, n. 158, inviata ai fondi negoziali e preesistenti, e alle società che hanno istituito fondi pensione aperti e PIP.

¹² Nella relazione illustrativa al disegno di legge si chiarisce che *"la base imponibile (cui applicare l'imposta sostitutiva con la nuova più elevata aliquota del 20 per cento; n.d.r.) sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa,*

Dunque, la base imponibile cui applicare l'aliquota del 20 per cento all'atto della tassazione del rendimento della gestione dell'anno 2014 deve essere prima di tutto opportunamente ridotta, secondo la percentuale che discende dall'applicazione dal comma 622, per tener conto dei redditi derivanti dai titoli di Stato ed equiparati; e successivamente deve essere ulteriormente abbattuta di un importo pari al 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle relative posizioni individuali, al 31 dicembre 2013, dei soggetti liquidati nel corso del 2014 (quest'ultimo importo dovendo essere assunto comprendendovi i contributi versati nel 2014).

La citata circolare n. 2/E, al par. 5, ha chiarito che i redditi oggetto della modifica *“sono necessariamente quelli proporzionalmente riferibili alle posizioni ancora in essere al 31 dicembre 2014”* (si veda a tal fine anche l'esempio riportato sub par. 5 della circolare).

La stessa circolare n. 2/E ha ritenuto, peraltro, applicabile la medesima percentuale del 48 per cento sia alle posizioni fuoriuscite in vigore della tassazione con aliquota dell'11 per cento (si tratta delle posizioni riferite agli iscritti liquidati nel periodo 1° gennaio-23 giugno 2014, antecedentemente, cioè, all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014) sia alle posizioni fuoriuscite successivamente all'introduzione dell'aumento della predetta aliquota all'11,50 per cento; verosimilmente si tratta di una scelta normativa, e di una conseguente interpretazione dell'Agenzia, disposta con finalità di semplificazione ¹³.

nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione”.

¹³ Come osservato dalla stampa specializzata, la complessa disposizione del comma 624 – nel presupporre che l'imposta sostitutiva accantonata a fronte dei rendimenti delle prestazioni erogate nel 2014 sia stata computata all'11,5 per cento – appare a stretto rigore imprecisa, dal momento che gli iscritti alle forme pensionistiche che siano stati liquidati in tutto o in parte del corso del primo semestre del 2014 hanno visto i rispettivi rendimenti maturati nel periodo tassati all'11 per cento. Per mantenere questo livello di tassazione sarebbe dunque stato necessario, per i soggetti in questione, prevedere un abbattimento dell'imponibile (al netto della quota del reddito ascrivibile ai titoli di Stato ed equiparati) nella misura del 50,56 per cento e non del 48 per cento come previsto dal comma 624.

2.2. Il credito di imposta a favore dei fondi pensione (e delle casse di previdenza) che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine

A partire dal 2015 opera, a favore dei fondi pensione, anche il cennato credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (e cioè assoggettato all'aliquota del 20 per cento) (cfr.: commi 92 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità); il medesimo credito, nella diversa misura del 6 per cento¹⁴, è riconosciuto anche alle casse di previdenza.

La previsione del credito d'imposta è stata inserita, nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di stabilità, a parziale compensazione dell'inasprimento del prelievo sui rendimenti finanziari, passato rispettivamente dall'11,5 al 20 per cento per i fondi pensione e dal 20 al 26 per cento per le casse previdenziali¹⁵: il credito spetta ai fondi di previdenza complementare e alle casse previdenziali che realizzano investimenti "*in attività a carattere finanziario a medio o a lungo termine*" ed è commisurato all'investimento realizzato nelle predette attività.

Come ricordato in premessa, la concreta individuazione delle attività finanziarie a medio e lungo termine è stata rimessa ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze; tale decreto – datato 19 giugno 2015 – è stato pubblicato sia sul sito internet del Dipartimento delle finanze che sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015.

¹⁴ Pari "*alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento*".

¹⁵ Come segnalato nel testo, il prelievo fiscale è aumentato anche per gli enti di previdenza obbligatoria; ed è questa la ragione per la quale anche a tali enti è stato riconosciuto il credito d'imposta.

Come si ricorderà, in occasione del prelievo sui redditi finanziari disposto con il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, per evitare gli effetti negativi derivanti dall'aumento dell'aliquota dal 20 al 26 per cento, era già stato riconosciuto, agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, un credito di imposta del 6 per cento pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti stessi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento: tale credito poteva essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Questa misura, a carattere transitorio, è stata superata con la legge di stabilità per il 2015 e, in contropartita dell'aumentato prelievo (destinato a incidere sulla redditività delle gestioni in un periodo in cui i redditi di capitale, dato il livello dei tassi di interesse, si presentano molto contenuti), a decorrere dal periodo di imposta 2015 agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 è stato riconosciuto il medesimo credito d'imposta previsto per i fondi pensione.

Come emerge dalla relazione illustrativa, in assenza di una definizione condivisa di strumento finanziario a medio e lungo termine collegata alla scadenza dello strumento stesso (18 mesi piuttosto che 5 anni), il decreto parte dalla considerazione che il concetto di "lungo termine" debba ricollegarsi, più che alla durata dello strumento finanziario, all'esistenza di un vincolo che renda stabile nel tempo il finanziamento rappresentato dallo strumento.

In questa prospettiva, e considerando che le generali preoccupazioni sull'insufficiente disponibilità di fondi per gli investimenti a lungo termine riguardano sostanzialmente il finanziamento di due settori dell'economia – le infrastrutture e le società non quotate nei mercati regolamentati – che svolgono un ruolo di primo piano nelle prospettive di crescita e di occupazione a lungo termine, il decreto ha inteso strutturare la disciplina del credito di imposta a favore dei fondi pensione e delle casse di previdenza in modo da canalizzare le risorse nei suddetti settori. Con ciò coniugando le relative esigenze di finanziamento di medio/lungo termine con le esigenze di investimento di lungo periodo di investitori istituzionali, quali appunto i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatori.

In quest'ottica, l'art. 2 del decreto enuclea, nell'ambito del finanziamento delle infrastrutture, specifici settori considerati strategici – turismo, cultura, ambiente, reti idriche, strade, ferrovie, porti, aeroporti, sanità, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni, comprese quelle digitali, ed energia – nei quali i fondi pensione e le casse di previdenza dovranno investire, con un orizzonte di medio-lungo termine, per avere diritto al credito d'imposta.

L'investimento nelle società operanti nei suddetti settori – società che devono essere fiscalmente residenti in Italia o in un altro Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo – potrà essere effettuato in due modi: in forma diretta, tramite sottoscrizione o acquisto di azioni e obbligazioni, e in forma indiretta, attraverso il veicolo dei fondi comuni di investimento infrastrutturali (anch'essi fiscalmente residenti in Italia o in un altro Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo); in questo secondo caso, gli OICR potranno investire tanto in capitale (*venture capital, private equity*) quanto in titoli di debito (*private debt*), purché le società *target* che operano nei settori strategici non siano quotate.

Nel settore delle società non quotate, l'investimento è ritenuto di lungo periodo proprio perché lo strumento non è ammesso a quotazione; tuttavia, considerato che l'investimento in tali società non è di agevole valutazione, il decreto ha scelto di

attribuire rilevanza al solo investimento di tipo indiretto, operato dunque attraverso il veicolo dei fondi comuni. Inoltre, posto che le quote dei fondi comuni di investimento possono essere cedute a breve termine, anche se il finanziamento delle società non quotate ha le caratteristiche di un investimento di medio/lungo termine, per tale ipotesi il decreto prevede che il fondo abbia una durata minima pari a 5 anni.

Tanto per l'investimento nelle infrastrutture quanto per l'investimento nelle società non quotate, l'art. 2, comma 2, prevede comunque un limite temporale minimo, corrispondente al quinquennio, per la detenzione degli strumenti finanziari, al fine di evitare che essi possano essere utilizzati per fini speculativi. Per garantire un margine di flessibilità, il citato art. 2 prevede comunque che, in caso di dismissione o scadenza dei titoli prima del quinquennio, il beneficio del credito di imposta non si perde se l'ente reinveste, entro 90 giorni, il corrispettivo conseguito in attività analoghe.

Per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta, i fondi pensione e gli enti di previdenza obbligatoria che effettuano investimenti nelle suddette attività finanziarie dovranno trasmettere apposita istanza, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo lo schema e nei termini che saranno disciplinati, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

In tale istanza, dovranno essere indicati l'importo del risultato netto di gestione per le forme pensionistiche complementari – e l'importo dei redditi per le casse di previdenza obbligatorie – che è stato investito nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine, entro il periodo di imposta di riferimento, e l'importo massimo agevolabile ai sensi dell'art. 4 del decreto ¹⁶.

A quel punto, sarà la stessa Agenzia delle entrate a determinare annualmente la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto; al riguardo, è, infatti, previsto (cfr.: art. 5, comma 2, del decreto) che entro 60 giorni dallo scadere dei termini di presentazione dell'istanza per fruire del credito d'imposta, il Direttore dell'Agenzia delle entrate emani il provvedimento con il quale viene annualmente comunicata la percentuale del credito spettante a ciascun soggetto rispetto all'importo richiesto, in misura pari al rapporto tra il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 94, della legge n.

¹⁶ Importo massimo pari, come detto, al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 ovvero – per le casse di previdenza – il credito del 6 per cento pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.

190 del 2014, “*anche come risultante a seguito di eventuali futuri interventi riduttivi*”, e l’ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto.

Dunque, per il riconoscimento del credito d’imposta ai fondi pensione (e alle casse previdenziali) non si è voluto ricorrere ai contestati meccanismi di *click day*: se la somma dei crediti d’imposta che saranno richiesti dagli enti dovesse superare il previsto stanziamento annuale di fondi (pari a 80 milioni di euro annui a partire dal 2016¹⁷), il citato *plafond* di 80 milioni verrà proporzionalmente ripartito tra tutti gli aventi diritto.

Per espressa disposizione dell’art. 5, comma 7, del decreto, il credito d’imposta in oggetto non concorre alla formazione del risultato netto maturato del fondo pensione e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta¹⁸. L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo d’imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali il credito potrà essere utilizzato (cfr. art. 5, comma 5, del decreto).

Quanto al meccanismo di riconoscimento e fruizione, il decreto precisa che il credito d’imposta potrà essere fruito esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dal giorno successivo all’emanazione del ricordato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale viene comunicata annualmente, a ciascun soggetto, la percentuale del credito spettante rispetto all’importo richiesto.

In definitiva, nonostante la compensazione possa attuarsi anche oltre il limite annuo di 700.000 euro ¹⁹, il credito d’imposta volto a compensare l’aumento del prelievo sui

¹⁷ Soglia annuale al cui raggiungimento concorre anche il credito previsto dal comma 91 dell’articolo unico della legge di stabilità a beneficio delle casse previdenziali private con l’intento di tenerle indenni dall’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di tassazione sui rendimenti dei relativi investimenti.

¹⁸ Tenuto conto della non contestualità temporale tra l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento e la fruibilità del credito d’imposta, la precisazione secondo cui il credito d’imposta, “*ai fini delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta*” è volta a chiarire che il credito d’imposta riconosciuto al fondo pensione e che incrementa il valore delle quote spettanti a ciascun iscritto, va considerato al pari dei redditi già assoggettati a imposta che, in base all’art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252, non concorrono a formare la prestazione imponibile.

Con riguardo, inoltre, alle forme pensionistiche individuali realizzate mediante polizze assicurative, la norma elimina anche il dubbio che il credito, in quanto derivante da *asset* della compagnia, non sia dalla stessa riconosciuto all’assicurato.

¹⁹ Ricordiamo che tale limite annuo, precedentemente fissato in 516.456,90 euro, è stato portato all’attuale ammontare di 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto dell’art. 9, comma 2, del decreto-

rendimenti potrà essere fruito solo nei limiti complessivi dello stanziamento annuale di 80 milioni di euro; soglia al raggiungimento della quale concorre – come ricordato – anche l'analogo credito di imposta previsto, dal comma 91 dell'articolo unico della legge di stabilità, a favore per le casse previdenziali.

Con queste limitazioni, il credito d'imposta previsto a favore dei fondi pensione non sembra dunque costituire una misura del tutto sufficiente a compensare l'aggravio di tassazione subito dai rendimenti netti maturati dagli stessi fondi nel corso della c.d. fase di accumulo; aggravio dal quale, secondo la relazione tecnica al ddl stabilità 2015 (AC 2679), si attende un recupero di gettito per 340 milioni di euro su base annua e di 480 milioni dal 2016.

3. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del TFR

L'inasprimento della tassazione a carico dei fondi pensione (nei quali può essere conferito, come noto, anche il TFR maturando dei lavoratori del settore privato) è accompagnato, in base alle previsioni dei commi da 623 a 625 dell'articolo unico della legge di stabilità, da un incremento dall'11 al 17 per cento anche dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sui rendimenti annui del TFR, a partire dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Si tratta, come precisato nella relazione governativa, di una disposizione volta a correlarsi, per l'appunto, all'analoga modifica prevista per le forme pensionistiche complementari dianzi commentata.

Ricordiamo che l'imposta sostitutiva colpisce solo la quota parte del TFR oggetto di rivalutazione, pari alla componente fissa dell'1,5 per cento e a quella variabile del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Al momento dell'erogazione, il TFR maturato viene poi assoggettato a tassazione separata, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva ²⁰.

legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 64 del 2013.

²⁰ Secondo le previsioni dell'art. 19 del TUIR, il TFR costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il TFR maturato (aumentato delle somme destinate alla previdenza complementare e al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposizione) per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato di questa operazione per dodici. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione presentata dal datore di

La rivalutazione annua del TFR, determinata per legge, è quindi soggetta dal 2015 a una tassazione più elevata, che avrà l'effetto concreto di diminuire le somme che saranno incassate dal lavoratore a titolo di TFR. La norma che aumenta il prelievo sui rendimenti del TFR colpisce tutti coloro che decideranno di non versarlo alla previdenza complementare ²¹ o di non percepirlo direttamente in busta paga (come consentito dal comma 26 dell'articolo unico della legge di stabilità, il quale ha introdotto, come noto, il regime opzionale di liquidazione diretta mensile della quota maturanda di TFR come parte integrativa della retribuzione in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018).

4. Le modifiche alla tassazione dei capitali percepiti in caso morte

Con i commi 658 e 659 dell'articolo unico della legge di stabilità è stata introdotta una significativa limitazione all'esenzione IRPEF tradizionalmente applicabile ai capitali corrisposti ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita.

Come noto, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato erano in precedenza pienamente esentati da IRPEF, in base all'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973; e tale esenzione, giustificata con la funzione previdenziale della polizza, spettava indipendentemente dal fatto che tale polizza avesse o meno natura mista, cioè si caratterizzasse per una componente di investimento finanziario accanto a quella rappresentata dalla copertura del rischio demografico.

La stessa Agenzia delle entrate aveva interpretato estensivamente il citato art. 34 del d.P.R. n. 601, affermando dapprima (cfr.: circolare n. 14 del 17 giugno 1987) che *“qualora i capitali siano corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato, l'impresa di assicurazione non dovrà applicare detta ritenuta e la somma corrisposta agli eredi è esente, a norma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ...”* e poi puntualizzando (cfr.: circolare n. 29/E del 20

lavoro (mod. 770), gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle eccedenti.

²¹ Fermo restando, per chi decida di versarlo alla previdenza complementare, quanto si è detto nel precedente paragrafo in ordine all'aumento del prelievo dei rendimenti maturati dai fondi pensione.

marzo 2001, *sub par. 1.3*) che, anche nel caso di un contratto che prevedesse l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso (o di riscatto prima della scadenza), *“se l'evento che determina l'erogazione della prestazione è la morte, l'intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi”*. Ad avviso dell'Agenzia, dunque, in presenza di polizze sulla vita anche se diverse da quelle di puro rischio, l'erogazione del capitale a causa del decesso dell'assicurato non dava mai luogo a tassazione in capo al beneficiario.

La legge di stabilità è intervenuta a modificare questo scenario, circoscrivendo l'esenzione da IRPEF alla sola parte di capitale erogato in caso di morte dell'assicurato *“a copertura del rischio demografico”*. L'intervento normativo – operato proprio inserendo, nel citato art. 34, ultimo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, l'inciso *“a copertura del rischio demografico”* – preserva dunque l'esenzione da IRPEF, ma la circoscrive ai capitali corrisposti a fronte del rischio di mortalità, cioè a quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico, mentre viene esclusa l'esenzione dei proventi di natura finanziaria corrisposti al beneficiario a seguito del decesso dell'assicurato. Ne deriva, come chiarito dalla relazione di accompagnamento, che per le polizze di puro rischio, come le polizze temporanee caso morte (caratterizzate appunto dalla copertura del solo rischio di mortalità), l'esenzione IRPEF potrà ancora essere applicata sull'intero capitale erogato ai beneficiari al decesso dell'assicurato; viceversa, per le polizze cc.dd. miste – cioè stipulate in parte con finalità di copertura del rischio di mortalità e in parte con finalità di investimento finanziario – occorrerà separare la quota di capitale ascrivibile alla copertura del rischio di mortalità (quota che resta esente da IRPEF) dalla quota di capitale che misura il rendimento finanziario dell'investimento sottostante la polizza: tale seconda parte del provento ricadrà nella previsione dell'art. 45, comma 4, del TUIR, secondo cui i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale importo verrà assoggettato a tassazione con l'aliquota ordinaria (26 per cento) ovvero con la minore aliquota prevista laddove la polizza sia stata in parte investita in obbligazioni pubbliche e in titoli equiparati soggetti alla tassazione agevolata del 12,5 per cento.

In definitiva, la disposizione introdotta dalla legge di stabilità appare motivata dalla volontà di evitare il ricorso allo strumento assicurativo al solo fine di alleggerire il carico fiscale in caso di decesso dell'assicurato. Sotto il profilo tecnico, l'applicazione delle

nuove disposizioni comporta, peraltro, la necessità di esaminare le caratteristiche delle singole polizze vita per determinare quale sia la componente finanziaria da assoggettare a imposizione e quale sia quella demografica, da considerare, invece, integralmente esente da IRPEF. Una soluzione prospettata in dottrina, al riguardo, può essere quella di determinare il *quantum* dell'imposta dovuta, a seguito della morte dell'assicurato, come si farebbe per determinare il *quantum* dell'imposta sui rendimenti a fronte di una liquidazione per riscatto calcolato lo stesso giorno del decesso, così da riferire la tassazione ai soli rendimenti finanziari e non anche alle componenti di rischio.

Ricordiamo che la nuova disciplina di tassazione dei proventi erogati in relazione a contratti di assicurazione sulla vita è applicabile, in base alla previsione del comma 659 dell'articolo unico della legge di stabilità, ai "*proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015*"; essa coinvolge dunque tutti i proventi liquidati a partire dalla suddetta data, anche se riferibili a decessi precedentemente intervenuti.

Nulla cambia, ricordiamo, per i proventi percepiti in caso di riscatto della polizza da parte del contraente; tali proventi continueranno ad essere tassati con l'aliquota del 26 per cento (o con la minore aliquota eventualmente spettante). Per le polizze estere, nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ovvero da un loro rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 600 (ad esempio le società fiduciarie) attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti da tali contratti²².

Ricordiamo infine, a mero titolo di completezza, che i proventi corrisposti in caso di premorienza dell'assicurato restano estranei all'asse ereditario, e dunque all'applicazione dell'imposta di successione, dato che il diritto alla loro percezione da parte degli eredi avviene *iure proprio* e non *iure successionis*.

²² Ricordiamo che l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha inserito un nuovo periodo nel terzo comma dell'art. 26-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973, per prevedere un obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'art. 23 del medesimo d.P.R. n. 600 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Tale disposizione, in sostanza, amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 26-*ter* sui capitali corrisposti in dipendenza dei suddetti contratti e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attività di impresa) con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sempreché, ovviamente, l'imposta sostitutiva non sia applicata, previa opzione, direttamente dalle compagnie estere o da un loro rappresentante fiscale. Sul punto cfr. anche Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012, par. 2.

5. La riduzione della quota di esclusione da IRES dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali

Il comma 655 dell'articolo unico della legge di stabilità è intervenuto a modificare in senso peggiorativo anche il regime di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali; regime già disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante la c.d. "Riforma Tremonti".

La modifica consiste nella significativa riduzione della percentuale di esclusione dal reddito imponibile di tali dividendi; percentuale che scende dal 95 al 22,26 per cento del loro ammontare. Ciò equivale a dire, *a contrariis*, che la quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali sale dal 5 al 77,74 per cento.

Per meglio comprendere il significato e la funzione di questa modifica, occorre brevemente ricordare che il citato art. 4, comma 1, lett. q) del decreto legislativo n. 344 del 2003 prevedeva – come noto – che i dividendi percepiti dagli enti non commerciali residenti in Italia su partecipazioni (qualificate e non) in società di capitali non fossero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma solo di acconto, e che partecipassero alla formazione dell'imponibile in misura parziale, analogamente a quanto previsto per i soci aventi veste di società di capitali; in particolare, era previsto che tali dividendi non concorressero alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare.

Peraltro, la c.d. "Riforma Tremonti"²³ intendeva ridisegnare il sistema tributario italiano anche alla luce della parallela riforma del diritto societario operata con il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. Per quel che qui interessa, uno dei capisaldi era quello di sostituire l'IRPEF con una nuova imposta sul reddito – l'IRE – articolata su due sole aliquote progressive (23% e 33%) e di inserire in prospettiva, fra i soggetti destinatari di tale imposta, anche gli enti non commerciali i quali, in effetti, già calcolavano (e calcolano tuttora) il proprio reddito complessivo sommando i redditi di categoria (principio c.d. atomistico) determinati in base alle medesime disposizioni vevoli per i soggetti passivi dell'IRPEF (cfr.: art. 144, comma 1, del TUIR). Nella prospettiva della prevista inclusione tra i soggetti passivi della nuova IRE, il citato art. 4 del decreto legislativo n. 344 conteneva una specifica previsione di carattere transitorio

²³ Cfr.: circolare Assonime n. 32 del 2004.

che avrebbe dovuto disciplinare il regime fiscale applicabile agli utili percepiti dagli enti non commerciali, solo per lo spazio temporale dei pochi mesi intercorrenti tra l'approvazione dello stesso decreto legislativo n. 344 e la riforma dell'IRPEF, che avrebbe dovuto sancire, appunto, il passaggio alla nuova IRE. In particolare, il comma 1, lett. q) di tale articolo disponeva: *“fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto”*.

Dunque, la norma accordava agli enti non commerciali – soggetti passivi IRES destinati a diventare, nelle intenzioni del legislatore, soggetti passivi IRE – che percepissero dividendi da società di capitali ed enti equiparati un regime fiscale transitorio, ripetiamo, del tutto analogo a quello previsto in via permanente per le società di capitali e indipendente dall'entità della partecipazione detenuta; regime che si applicava, secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 16 giugno 2004, anche ai *“proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto”*.

Per quanto, viceversa, riguarda le plusvalenze conseguite dal realizzo delle partecipazioni societarie, lo stesso decreto legislativo n. 344 non modificava la generale applicabilità, agli enti non commerciali, del regime fiscale proprio delle persone fisiche, creando così una evidente asimmetria. In particolare, le plusvalenze in parola, se derivanti da partecipazioni qualificate, concorrevano a formare il reddito dell'ente non commerciale nella misura del 40 per cento del loro ammontare (nella stessa misura, cioè, prevista per le plusvalenze – e per i dividendi – percepiti dalle persone fisiche) e, se realizzate su partecipazioni non qualificate, erano assoggettate (come per le persone fisiche) a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5 per cento ²⁴.

²⁴ Cfr.: art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Concorrevano, invece, a formare il reddito dell'ente non commerciale sempre nella misura del 40 per cento del loro ammontare anche le eventuali plusvalenze realizzate su partecipazioni afferenti all'attività commerciale esercitata, a prescindere dalla

Come è noto, poi, tanto la misura del 40 per cento quanto l'aliquota dell'imposta sostitutiva sono state modificate nel corso del tempo per le persone fisiche e, di conseguenza, anche per gli enti non commerciali. In particolare, la misura della tassazione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate è passata dal 40 al 49,72 per cento a seguito dell'avvenuta riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento per le società di capitali partecipate ²⁵, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate è stata elevata al 26 per cento a seguito della modifica del regime di redditi di natura finanziaria introdotta dagli artt. 3 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014 ²⁶.

Sono evidenti le incongruenze che questo regime nel suo complesso presenta. La principale di tali incongruenze risiede, come già osservato, proprio nel diverso trattamento che i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni vengono ad assumere per gli enti non commerciali, nonostante il presupposto fondamentale su cui si fonda la "Riforma Tremonti" è che gli uni e le altre rappresentino, per il socio di una società di capitali, due aspetti del medesimo fenomeno – il trasferimento, cioè, al socio direttamente o tramite la negoziazione delle partecipazioni, degli utili conseguiti dalla società partecipata – e quindi meritevoli entrambi di parziale detassazione per coordinare l'imposizione subita dalla società partecipata (al momento della produzione dell'utile) con quella successivamente prevista sul socio stesso ²⁷.

loro riferibilità a partecipazioni qualificate o meno.

²⁵ Cfr.: legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e DM 2 aprile 2008, commentati nella nostra circolare n. 37 del 2008. In particolare, la citata legge n. 244 del 2007, in corrispondenza della riduzione dal 33 al 27,5 per cento dell'aliquota IRES, aveva demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione della quota imponibile dei dividendi incassati e delle plusvalenze realizzate da soci imprenditori soggetti all'IRPEF – vale a dire, imprenditori individuali e società di persone – e dai soci persone fisiche. Per la fissazione di tale percentuale, il citato DM del 2008 si è scrupolosamente attenuto al criterio dell'"invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze" a seguito della diminuzione dell'aliquota IRES; pertanto, assumendo che l'utile o la plusvalenza vengano tassati in capo al socio con l'aliquota marginale corrispondente allo scaglione più elevato dell'imposizione progressiva (43 per cento), la nuova misura del 49,72 per cento garantisce un prelievo aggiuntivo ai fini IRPEF che, sommato all'imposta del 27,5 per cento applicata dalla società, porta ad una tassazione complessiva dell'utile societario pari al 43 per cento, cioè pari all'aliquota marginale corrispondente al più elevato scaglione attualmente previsto per l'IRPEF. Quanto ai soci persone fisiche, l'intervento normativo in commento ha inciso solo sugli utili e sulle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, lasciando viceversa invariata l'imposizione sostitutiva degli utili incassati e delle plusvalenze realizzate da tali soggetti su partecipazioni non qualificate, considerato il carattere marginale dell'investimento rappresentato da tali partecipazioni.

²⁶ L'aumento dell'aliquota dal 20 al 26 per cento si pone in una logica di continuità rispetto all'intervento normativo del 2011, con il quale erano già state unificate al 20 per cento, a partire dal 2012, le aliquote sulla maggior parte dei redditi di capitale e dei *capital gains*, in precedenza tassati con aliquota del 12,5.

²⁷ Riassumendo, ricordiamo che – fermo restando il nuovo sistema di tassazione introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli utili percepiti dagli enti non commerciali – per gli altri soggetti la percentuale del dividendo da assoggettare a tassazione (e, corrispondentemente, la quota di reddito escluso dall'imponibile) varia anzitutto in base alla natura giuridica del percettore del dividendo: per il socio

In quest'ottica, dunque, la legge di stabilità per il 2015, con il comma 655 dell'articolo unico, interviene sul testo del citato art. 4, comma 1, lett. q) del decreto legislativo n. 344 del 2003, riducendo, come accennato, dal 95 al 22,26 per cento la percentuale di esclusione dal reddito imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali.

La *ratio* dell'intervento è sufficientemente chiara: mantenere, da un canto, l'assetto attuale e cioè l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'IRES ed eliminare, dall'altro, la pregressa disparità di trattamento tra i dividendi percepiti da tali enti e quelli percepiti da persone fisiche, titolari di una partecipazione qualificata, ipoteticamente assoggettate a un'aliquota marginale IRPEF pari a quella massima; considerato che per le persone fisiche tali dividendi concorrono, appunto, alla formazione del reddito complessivo per il 49,72 per cento del loro ammontare e che l'aliquota massima è del 43 per cento. La percentuale del 77,74 per cento di dividendo imponibile, infatti, per gli enti non commerciali – considerata la più ridotta aliquota IRES del 27,5 per cento ad essi applicabile – consente di raggiungere il medesimo *tax rate* effettivo subito da una persona fisica che faccia concorrere il 49,72 per cento dello stesso dividendo alla formazione del proprio reddito complessivo tassato con l'aliquota marginale del 43 per cento.

Ciò precisato, non possiamo tuttavia non rilevare che anche questa misura non risolve tutte le incongruenze del sistema impositivo.

Anzitutto, se la finalità fosse stata effettivamente quella di realizzare una tassazione degli enti non commerciali omogenea a quella delle persone fisiche, sarebbe stato forse più corretto, quanto meno sotto un profilo sistematico, raggiungere questo scopo attraverso una inclusione diretta di tali enti nel sistema impositivo delle persone fisiche, secondo la linea indicata dalla "Riforma Tremonti". Probabilmente non era questo l'intento del più recente legislatore e, del resto, se fosse stato attuato effettivamente in questi termini, ad aliquote invariate avrebbe comportato l'assoggettamento ad imposta progressiva di tutti i redditi di categoria conseguiti da tali enti e non solo dei dividendi. Forse la volontà potrebbe essere stata semplicemente quella di colpire selettivamente i dividendi nel presupposto che gli enti non commerciali siano utilizzabili come strumenti

soggetto IRES, la percentuale imponibile del dividendo è pari al 5 per cento, per il socio soggetto IRPEF titolare di redditi di impresa (imprenditore individuale, snc e sas) la percentuale imponibile è invece pari al 49,72 per cento. Ancora più articolato il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d'impresa: se tali dividendi derivano da partecipazioni qualificate, essi concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del soggetto Irpef nella percentuale del 49,72 per cento; se invece derivano da partecipazioni non qualificate, si applica una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento sull'intero dividendo.

di canalizzazione “agevolata” (per il *quantum* del concorso al reddito e per l’aliquota applicabile) dei dividendi stessi verso le persone fisiche: non è infatti prevista nel sistema alcuna ulteriore tassazione ai fini IRPEF di questo ipotetico passaggio del dividendo conseguito dall’ente non commerciale alle persone fisiche “sottostanti”, sicché in quest’ottica la nuova misura verrebbe a porre rimedio all’ingiusto vantaggio impositivo che, in tali ipotesi, le persone fisiche conseguirebbero rispetto al possesso diretto di partecipazioni in società di capitali.

Tuttavia, anche questa eventualità andrebbe esclusa *ab origine*, poiché, di regola, gli enti non commerciali non possono devolvere *sic et simpliciter* il loro patrimonio agli associati, ma devono destinarlo, in sede di liquidazione o scioglimento, a finalità omogenee a quelle dagli stessi perseguite, in conformità a precise regole statutarie. In effetti, potrebbero anche ipotizzarsi situazioni particolari nelle quali questa “canalizzazione” dei dividendi verso persone fisiche si verifica; ad esempio, è questo il caso dei *trust*²⁸. Tuttavia, per queste fattispecie, si sarebbe potuto porre rimedio con disposizioni *ad hoc*, senza modificare in modo indistinto e generale il regime di tutti gli enti non commerciali.

Ma, a parte queste considerazioni, restano nel sistema varie illogicità. Anzitutto, per gli enti non commerciali, a differenza delle persone fisiche, non è prevista alcuna distinzione di trattamento tra i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non, nel senso che tanto per gli uni quanto per gli altri la ritenuta resta applicata a titolo di acconto e, dunque, partecipano entrambi alla formazione del reddito complessivo

²⁸ Come noto, i *trust* non commerciali residenti in Italia sono espressamente equiparati agli enti non commerciali dall’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR e come tali anch’essi beneficiavano, prima dell’intervento disposto con legge di stabilità, della sostanziale detassazione dei dividendi, sia che si trattasse di *trust* opachi (ovvero senza beneficiari individuati) sia che si trattasse di *trust* trasparenti (e cioè con beneficiari individuati, per tali dovendosi intendere – secondo i criteri illustrati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 2007 – solo i soggetti che hanno un diritto certo a ricevere un determinato reddito e che dunque esprimono, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale). In particolare, i dividendi percepiti dai *trust* opachi concorrevano alla formazione del reddito imponibile IRES per il 5 per cento del loro ammontare e al momento della successiva distribuzione ai beneficiari non scontavano una ulteriore tassazione ai fini IRPEF; i dividendi percepiti dai *trust* trasparenti erano imputati e tassati per trasparenza direttamente in capo ai beneficiari sempre però nei limiti del 5 per cento del loro ammontare. Il *trust* non commerciale rappresentava dunque, e in assenza di particolari giustificazioni sistematiche, un ottimo strumento negoziale per detenere partecipazioni societarie, minimizzando il carico tributario su dividendi e plusvalenze collegate alle suddette partecipazioni.

Per effetto della modifica recata dalla legge di stabilità, la tassazione dei dividendi percepiti dai *trust* opachi si è allineata alla tassazione subita dai dividendi relativi a partecipazioni qualificate in società di capitali detenute da persone fisiche. In particolare, per i *trust* non commerciali opachi la tassazione del dividendo è passata dal precedente 1,375 per cento (pari al 27,5 per cento di IRES sul 5 per cento del dividendo) al 21,38 per cento (pari al 27,5 per cento di IRES sul 77,74 per cento del dividendo). Ancora più pesante è l’aumento della tassazione complessiva per i dividendi dei *trust* non commerciali trasparenti; ipotizzando, infatti, un’aliquota marginale IRPEF dei beneficiari pari al 43 per cento, la tassazione salirà dal precedente 2,15 per cento (43 per cento sul 5 per cento del dividendo) al 33,43 per cento (43 per cento sul 77,74 per cento del dividendo).

dell'ente nell'anzidetta misura del 77,74 per cento. Inoltre, per gli enti non commerciali permane una evidente e poco logica differenziazione tra il regime impositivo dei dividendi, così come modificato dalle disposizioni in commento, e quello previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni. La nuova norma, cioè, non ha posto perfettamente rimedio a quella illogica differenza tra regime di imposizione dei dividendi e delle plusvalenze che è esistito fino ad oggi: i dividendi, infatti, partecipano all'imposizione nella misura del 77,74 per cento mentre le plusvalenze restano assoggettabili ad imposizione, come prima, nella misura del 49,72 per cento. In effetti, occorre aggiungere che – a prescindere dal diverso regime previsto per i dividendi – anche questa misura (prima del 40 per cento, poi del 49,72 per cento) stabilita per le plusvalenze è risultata, fin dalla sua iniziale applicazione, poco razionale per gli enti non commerciali. Come abbiamo più volte sottolineato, infatti, essa è strettamente connessa al rapporto che esiste tra l'imposizione proporzionale cui gli utili sono assoggettati a tassazione presso la società partecipata e il concorso dei medesimi nell'imponibile dei soci persone fisiche (come dividendi o come plusvalenza) sottoposto ad imposizione progressiva. Ora, poiché per gli enti non commerciali le plusvalenze restano assoggettate all'imposta proporzionale dell'IRES, l'anzidetta misura del 49,72 per cento ha poco senso.

5.1. I dividendi percepiti nell'esercizio di impresa

Per completezza, segnaliamo che il comma 655 dell'articolo unico della legge di stabilità, oltre ad aumentare significativamente la percentuale imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, ha altresì soppresso, nel testo dell'art. 4, comma 1, lett. q) del decreto legislativo n. 344 del 2003, l'inciso "*anche nell'esercizio di impresa*".

Questo inciso aveva la funzione di chiarire, nel precedente assetto, che il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione della base imponibile per il 95 per cento del loro ammontare si applicava a tutti i dividendi percepiti dall'ente non commerciale, sia se qualificabili come redditi di capitale sia se qualificabili come redditi di impresa (in quanto, evidentemente, percepiti dall'ente non commerciale nell'esercizio dell'attività commerciale dallo stesso svolta in via non prevalente).

L'eliminazione di tale inciso aveva ingenerato il dubbio, in dottrina, che la nuova e ridotta percentuale di esclusione da tassazione degli utili percepiti dall'ente non commerciale si rendesse applicabile esclusivamente ai dividendi percepiti dall'ente in relazione alle partecipazioni possedute nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Letteralmente, l'eliminazione dell'inciso sembrerebbe, infatti, significare che i dividendi percepiti dall'ente non commerciale relativamente a partecipazioni possedute nell'ambito delle attività di impresa eventualmente svolte in via marginale restano soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa che, per gli enti non commerciali, prevedono – analogamente a quanto stabilito ai fini IRPEF per gli imprenditori individuali – l'esclusione da tassazione nella (più elevata) percentuale del 50,28 per cento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 144, comma 1, e 59, comma 1, del TUIR (il quale ultimo prevede infatti che i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare, così stabilita dall'art. 1 del DM 2 aprile 2008 per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007). In questa prospettiva, i dividendi percepiti dagli enti non commerciali relativi a partecipazioni possedute nell'ambito della sfera commerciale sconterebbero una tassazione del 13,673 per cento (27,5 per cento sul 49,72 per cento imponibile del dividendo) a fronte del previgente 1,375 per cento.

Questa ricostruzione è stata, tuttavia, smentita dall'Agenzia delle entrate, la quale si è espressamente pronunciata (cfr.: circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, risposta al quesito 5.2) sul significato da attribuire all'eliminazione del suddetto inciso, affermando che la riduzione dal 95 al 22,26 per cento della quota di dividendi non assoggettati a tassazione deve essere riferita a “tutti” gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche se derivanti da partecipazioni possedute nell'ambito della sfera commerciale. A sostegno di questa interpretazione, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che la relazione tecnica alla norma in esame, nel quantificare l'incremento di gettito derivante per cassa nel 2015 dall'applicazione della nuova disposizione, ha utilizzato come parametro di calcolo l'intero ammontare dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, compresi quelli derivanti dall'esercizio di un'attività d'impresa ²⁹.

5.2. Decorrenza

Quanto, infine, all'entrata in vigore della nuova percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, il secondo periodo del comma 655 dell'articolo unico della legge di stabilità precisa che: *“In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della*

²⁹ In effetti, la relazione tecnica applica la nuova percentuale di imponibilità ai dividendi indicati sia nel quadro RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli enti non commerciali, relativo ai redditi di capitale, sia nel quadro RF dello stesso modello, relativo ai redditi di impresa, ancorché – occorre aggiungere per completezza – la stessa relazione sembra poi, in un altro passo, letteralmente riferire il nuovo regime ai soli “redditi di capitale” e non a quelli conseguiti nell'esercizio di impresa.

legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014". Dunque, con una deroga espressa allo Statuto del contribuente – che, come noto, vieta, in linea di principio, modifiche sostanziali ai regimi fiscali con effetti retroattivi – l'aumento di tassazione è retroattivo e trova applicazione già nei confronti degli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

Per compensare questo effetto retroattivo, suscettibile di mettere in difficoltà tutti gli enti che avessero già impiegato i proventi derivati dalla distribuzione dei dividendi 2014, il successivo comma 656 dell'articolo unico della legge di stabilità prevede, peraltro, che agli enti non commerciali sia riconosciuto, per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta. Tale credito, commisurato sulla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le disposizioni previgenti, va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014 (e dunque nell'UNICO 2016, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e non concorre né a formare la base imponibile IRES né a formare la base imponibile IRAP, né a determinare i *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi esenti (cfr.: artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR). Il credito d'imposta potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, ma senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare; dal 1° gennaio 2017 sempre nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente (33,34 per cento).

Posto che il comma 656 pone, peraltro, solo un limite al *quantum* del credito utilizzabile in ciascuna delle predette annualità, e non anche al termine temporale entro il quale effettuare la compensazione, sembra potersi ritenere che le eventuali eccedenze di credito non utilizzate nel periodo di riferimento possano essere utilizzate in compensazione a partire dal 1° gennaio 2019 e negli anni successivi, fino ad esaurimento.

Il Direttore Generale

Micossi